

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOSTRADE E TRAFORI
- SETTORE TRASPORTI -**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti con contratto: a tempo indeterminato, a causa mista, a tempo determinato della durata di almeno 3 mesi nell'arco dell'anno solare.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando. La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni. I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO ⁽⁴⁾	
Lavoratori di 1 ^a occupazione precedente al 29/4/1993	1 % ⁽³⁾	3,0 % ⁽³⁾	1% (14% del TFR) oppure 6,91% (100% del TFR) ⁽⁵⁾
Lavoratori di 1 ^a occupazione successiva al 28/4/1993			6,91% (100% del TFR)

- (1) Espresso in percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, contingenza, aumenti anzianità, edr, eventuali superminimo e "ad personam".
- (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.
- (3) Nel caso in cui il lavoratore versi un contributo pari al 2%, il datore di lavoro effettuerà un versamento pari al 4%.
- (4) Originariamente erano state fissate le seguenti misure percentuali: 1% a carico del lavoratore; 1% a carico dell'azienda. Con l'Accordo di rinnovo contrattuale del 1° agosto 2013 la quota della contribuzione al Fondo a carico dell'Azienda aumenta dello 0,50% dal 1° luglio 2014 e di un ulteriore 0,50% dal 1° dicembre 2015. Con l'Accordo di rinnovo del CCNL del 29 luglio 2016 la quota della contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro aumenta dello 0,50% dal 1° gennaio 2017. Con l'accordo di rinnovo del CCNL del 16 dicembre 2019 la quota della contribuzione al Fondo a carico del datore di lavoro aumenta dello 0,50% dal 1° giugno 2021 e di un ulteriore 0,50% dal 1° giugno 2022.
- (5) In alternativa a quanto previsto dalle fonti istitutive l'aderente può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.